

ART. 25

Requisiti

1. La F.I.N. prevede procedure elettorali ispirate ai principi di democrazia interna ed al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizione di parità ed in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, assicurando forme di equa rappresentanza di atleti e atlete.
2. Possono ricoprire cariche federali elettive, e di nomina coloro che, avendo compiuto il 18° anno di età, siano in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - c) non aver riportato, nell'ultimo decennio salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - d) non aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - e) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione alla candidatura.
3. Per la carica di consigliere federale e di consigliere degli organi periferici è previsto il possesso dei seguenti requisiti in aggiunta a quelli indicati al precedente comma 2):
 - a) quali Consiglieri Federali in rappresentanza delle società, essere stati tesserati per almeno 2 anni in una delle qualifiche previste alle lettere b), c), e), ed f) dell'art.5 del presente Statuto o risultanti in attività al momento della presentazione della candidatura;
 - b) quali Consiglieri Federali in rappresentanza degli Atleti, risultare atleti in attività al momento della presentazione della candidatura o aver partecipato nell'arco di due anni nell'ultimo decennio a Campionati Nazionali o Regionali;
 - c) quali Consiglieri Federali in rappresentanza dei Tecnici, essere stati tesserati nell'ultimo decennio in tale qualifica per almeno 2 anni o risultanti in attività al momento della presentazione della candidatura.
4. Per le altre cariche federali è previsto, in aggiunta ai requisiti indicati al precedente comma 2), anche il requisito di essere o essere stati tesserati per almeno due anni in una delle qualifiche previste all'art.5 comma 1) dello Statuto.
 - 4(bis) Il Presidente e i componenti del Consiglio Federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.
5. E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.
6. E' ineleggibile chiunque abbia come fonte primaria o prevalente di reddito, un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione.
7. E' ineleggibile chiunque abbia in essere controversie giudiziaria con il CONI le Federazioni sportive nazionali le discipline sportive associate o con altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.
8. La mancanza anche di uno solo dei requisiti accerta dopo l'elezione o comunque intervenuta nel corso del mandato comporta la decadenza della carica.

ART. 26
Incompatibilità

1. La qualifica di componente degli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della stessa Federazione.
2. Le cariche di Presidente federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale.
3. Le cariche di Presidente e di Consigliere federale, sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
4. La qualifica di Ufficiale Gara è incompatibile con tutte le cariche federali e con il contemporaneo inquadramento nel Ruolo di Tecnico di Società, con esclusione delle qualifiche di Istruttore e Istruttore coordinatore.
5. Verificandosi casi di incompatibilità, l'interessato deve optare, entro quindici giorni, per una delle cariche e non può prendere possesso della nuova carica se non dopo aver rinunciato a quella precedentemente ricoperta.
6. In caso di mancata opzione nel termine prestabilito, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio, a tutti gli effetti, dalla nuova carica.
7. Sono incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti il soggetto interessato non deve prendere parte alle uno od agli altri.